REGOLAMENTO (CE) N. 1170/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2819/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

(1) il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1531/88 [2], ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese. L'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se quest'ultimo era più elevato ;

(2) in seguito a un riesame delle misure, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2819/94 [3] che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese. L'importo del dazio istituito era di 1,26 ECÚ per chilogrammo. Il regolamento è entrato in vigore il 20 novembre 1994 ;

(3) il regolamento (CE) n. 2819/94 non prevede tuttavia esplicitamente l'abrogazione o la modifica del regolamento (CEE) n. 1531/88 ed è pertanto opportuno chiarire che il regolamento (CEE) n. 1531/88 è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2819/94 ; il regolamento (CE) n. 2819/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2819/94 è modificato come segue :

1) È inserito un nuovo paragrafo 3 :

« 3. Il regolamento (CEE) n. 1531/88 è abrogato. »

2) Il paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 4.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica con efficacia al 20 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

---

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

[2] GU n. L 138 del 3. 6. 1988, pag. 1.

[3] GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 32.